

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2006

relativa agli importi da addebitare per le eccedenze di zucchero non eliminate

[notificata con il numero C(2006) 5370]

(I testi in lingua estone, greca, lettone, maltese e slovacca sono i soli facenti fede)

(2006/776/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41,

visto il regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 832/2005 della Commissione, del 31 maggio 2005, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia ⁽²⁾, determina i quantitativi di zucchero che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto al 1° maggio 2004 e che devono essere eliminati dal mercato comunitario.
- (2) L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 60/2004 fissa al 30 novembre 2005 il termine per l'eliminazione delle eccedenze determinate. L'articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento dispone che gli Stati membri interessati forniscano la prova della suddetta eliminazione al massimo entro il 31 marzo 2006.

(3) Entro il termine del 31 marzo 2006, Cipro ha fornito la prova dell'eliminazione di 190 tonnellate di zucchero, la Lettonia ha fornito la prova dell'eliminazione di 1 743 tonnellate di zucchero e la Slovacchia ha fornito la prova dell'eliminazione di 1 797 tonnellate di zucchero. Le corrispondenti eccedenze di questi Stati membri devono essere pertanto ridotte.

(4) Con riguardo ai quantitativi per i quali non è stata fornita la prova dell'eliminazione, agli Stati membri interessati deve essere addebitato, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 60/2004, un importo pari al quantitativo non eliminato moltiplicato per la restituzione all'esportazione più elevata applicabile allo zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 tra il 1° maggio 2004 e il 30 novembre 2005. Nel corso di questo periodo, il dazio all'esportazione più elevato è ammontato a 499,5 EUR/t, secondo quanto fissato dal regolamento (CE) n. 1038/2004 della Commissione, del 27 maggio 2004, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ventottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003 ⁽³⁾.

(5) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽⁴⁾, stabilisce che i contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero costituiscono risorse proprie. È pertanto necessario fissare la data per la determinazione degli importi in questione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità ⁽⁵⁾. Poiché ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 60/2004 gli Stati membri sono tenuti ad effettuare i pagamenti in quattro rate, per la determinazione di cui sopra devono essere fissate quattro date.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

⁽¹⁾ GU L 9 del 15.1.2004, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2005 (GU L 269 del 14.10.2005, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 138 dell'1.6.2005, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 190 del 28.5.2004, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 (GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 60/2004, i seguenti importi devono essere addebitati agli Stati membri indicati per le eccedenze di zucchero determinate dal regolamento (CE) n. 832/2005 in relazione alle quali non è stata fornita una prova adeguata di eliminazione entro il 31 marzo 2006:

- Estonia: 45 686 268 EUR,
- Cipro: 19 991 489 EUR,
- Lettonia: 4 418 577 EUR,
- Malta: 1 224 774 EUR,
- Slovacchia: 4 209 786 EUR.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, la data di accertamento del diritto della Comunità è:

a) nel caso dell'importo da destinare al bilancio comunitario entro il 31 dicembre 2006, la data di notifica della presente decisione agli Stati membri interessati;

b) nel caso degli importi da destinare al bilancio comunitario entro il 31 dicembre degli anni 2007, 2008 e 2009, il 15 ottobre dell'anno corrispondente.

Articolo 3

La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Malta e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione